



Comune di Savona

PATTO DI COLLABORAZIONE

“Valorizzazione Parco Marabotto – II Edizione”

VISTI gli articoli 2, 3, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e l'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO nello specifico l'art. 118, comma 4 della Costituzione che, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/10/2022 è stato approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”;
- con nota presentata via mail il 28/05/2026 è stato proposto dal Gruppo informale “VIVERE LEZE”, rappresentato da Rossi Gilda, il patto di collaborazione relativo al “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO MARABOTTO”;
- in data 24/4/2026 presso la Sede Comunale si è riunita l'Assemblea dei beni comuni prevista dal Regolamento per la valutazione della proposta di patto di collaborazione pervenuta dal Gruppo informale “VIVERE LEZE”, e sono state discusse le finalità e modalità di attuazione del patto in oggetto, alla presenza dei rappresentanti del proponente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 13/08/2026, si è provveduto ad approvare la proposta del Gruppo informale “VIVERE LEZE” e lo schema del presente atto in quanto rispetta le finalità perseguite con i patti di collaborazione previsti da Regolamento;

Il Comune di Savona, CF 00175270099, P.IVA 00318690096 con sede in Savona, Corso Italia 19 nella persona dell'Ing. Marco Delfino in qualità di Dirigente del Settore LLPP e Ambiente quale rappresentante dell'Ente

e

il Gruppo informale “VIVERE LEZE”, rappresentato da Rossi Gilda,, nata a , il , in qualità di rappresentante del Gruppo informale “VIVERE LEZE” e composto da realtà associative ed aggregative del quartiere di Legino.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

1. Il presente accordo definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Savona e il Gruppo informale “VIVERE LEZE”, per le attività oggetto del patto di collaborazione, previste nell'ambito del progetto “Valorizzazione Parco marabotto- II Edizione”, aventi quali obiettivi cardine la connessione del parco con la vita di quartiere mediante valorizzazione dell'area, piccola manutenzione e organizzazione di iniziative (quali feste di quartiere, attività per bambini, iniziative culturali e artistiche, attività motoria, educazione ambientale), prevedendo eventuali collaborazioni con realtà di volontariato/cooperative sociali.

Il progetto punta inoltre a valorizzare il parco con una connotazione di tipo ecologico, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per l'ambiente ed alle tematiche che portano alla consapevolezza del concetto di sostenibilità ambientale grazie alla collaborazione di Legambiente, che è parte del gruppo.

Art. 2 Oggetto intervento

1. Parco Marabotto - Via G. Chiabrera – Quartiere di Legino

Art. 3 Durata della collaborazione e cause di sospensione o conclusione anticipata

1. Il presente patto ha una durata di n. 1 anno a decorrere dalla sottoscrizione del patto, con possibilità di rinnovo secondo le modalità previste dal Regolamento;

2. L'inosservanza del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, e la realizzazione di attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto del Patto può costituire causa di risoluzione anticipata dell'accordo;

3. Ciascuna delle parti può risolvere anticipatamente il presente Patto mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.

Art. 4 Modalità d'azione, strumenti operativi e limiti dell'intervento dei soggetti coinvolti

1. Le attività di cura oggetto del presente Patto svolte dai cittadini attivi sono svolte a titolo gratuito e non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Savona.

2. I cittadini attivi che partecipano al progetto oggetto del presente atto rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle proprie attività.

3. Il Gruppo informale “VIVERE LEZE” si impegna, secondo quanto indicato nella proposta trasmessa via mail del 28/05/2026, a sviluppare il progetto secondo le seguenti modalità:

- 1) garantire apertura e chiusura del parco sulla base di orari preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale ;
- 2) organizzare attività di intrattenimento (feste di quartiere, giochi dedicati ai bambini, spettacoli teatrali, iniziative culturali , artistiche e di attività motoria)
- 3) portare avanti iniziative e progetti di educazione ambientale, quali la realizzazione di un percorso botanico (in collaborazione con la scuola primaria e secondaria del quartiere), l'apposizione di cartelli o piastrelle a tema ambientale;
- 4) effettuare piccole manutenzioni e migliorie del parco quali: tinteggiatura del cancello e murales;

4. Il Gruppo informale “VIVERE LEZE” potrà avvalersi di collaborazioni con altre

associazioni/gruppi informali che hanno presentato proposte analoghe;

5. Il Gruppo informale “VIVERE LEZE” si impegna a non destinare i beni e luoghi a scopi differenti e a non realizzare in alcun modo attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto del patto.

6. Il Gruppo informale “VIVERE LEZE” provvederà, a seguito della firma del presente patto, a comunicare al Comune di Savona il nominativo del referente degli interventi manutentivi previsti, quale referente per gli Uffici comunali competenti. Provvederà altresì a comunicare all'Ufficio Comunale competente l'avvio e l'ultimazione delle attività.

7. Considerata la multidisciplinarietà del presente patto di collaborazione, per le varie attività potranno essere altresì coinvolti altri Settori del Comune oltre a quello firmatario del patto stesso.

8. Il Comune di Savona si impegna a:

- fornire beni materiali e/o beni di consumo o rimborsare le spese sostenute esclusivamente per acquisto di beni di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste nel presente patto e nei limiti delle effettive disponibilità. Non verranno riconosciuti rimborsi spese per acquisti non preventivamente autorizzati dagli Uffici competenti;
- realizzare eventuali ulteriori interventi a supporto da parte dell'amministrazione, concordati preventivamente tra le parti, sulla base delle disponibilità della stessa;
- prevedere l'affiancamento del personale comunale degli Uffici competenti al fine di concordare con i proponenti gli interventi previsti e di monitorare l'andamento delle attività;
- promuovere le attività sui canali istituzionali digitali.
- Il Comune concede l'utilizzo del suolo pubblico, a titolo gratuito, all'interno dell'area oggetto del presente Patto per lo svolgimento delle iniziative previste. Entro 10 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, il Gruppo informale è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Suolo Pubblico. Fatto salvo eventuale riscontro negativo da parte dell'Ufficio per la presenza di elementi ostativi, la concessione si intende tacitamente rilasciata.

Art. 5 Strumenti di controllo e monitoraggio

1. Ai fini della misurazione e valutazione delle attività di collaborazione previste ai sensi dell'art. 17 del Regolamento si allega al presente patto il modello di relazione A) da presentare agli Uffici competenti alla conclusione del progetto, salvo eventuali monitoraggi intermedi da concordare.

Art. 6 Misure di pubblicizzazione

1. Il Comune si impegna a dare adeguata forma di pubblicità al presente Patto mediante pubblicazione nella sezione dedicata sul sito istituzionale.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa, previa obbligatoria comunicazione da parte del gruppo informale delle persone coinvolte nelle attività specifiche previste nel patto stesso.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente Patto, si fa riferimento a quanto previsto dal "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".

Art. 9 Controversie

1. In caso di controversie tra le parti del Patto o tra queste e soggetti terzi è possibile esperire un tentativo di conciliazione avanti al Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Savona, il 01/08/20

Il Gruppo informale
"Vivere Leze"
La Rappresentante
Gilda Rossi

Gilda Rossi

Il Dirigente
Settore Attività Sociali e Sportive
Dott.ssa. Katia Ratto

Katia Ratto